

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

(Provincia di Grosseto)

SCRITTURA PRIVATA

ATTO DI COMODATO D'USO DI IMMOBILE

Nell'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ in Porto S. Stefano
(GR) al Piazzale dei Rioni n.8 nella sede municipale del Comune di Monte
Argentario tra:

1) _____ nato a _____ il _____, residente a
_____, che agisce in nome e per conto
dell'associazione _____ con sede in _____,
Codice Fiscale _____ in qualità di legale rappresentante, nel
cui interesse agisce, domiciliato presso _____;
in seguito definito per brevità COMODATARIO

E

2) Il Comune di Monte Argentario rappresentato dal dirigente dell'Area
Progettazione Territoriale e Urbana _____ nato a
_____ (____) il _____, che interviene nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Comune di Monte Argentario,
come da decreto del Sindaco n. ____ del _____, nel cui interesse
agisce, domiciliato presso la sede in Porto S. Stefano, P.le dei Rioni n.8
Codice Fiscale 00124360538- in seguito definito per brevità COMUNE
- autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione G.C. n. ____ del

in seguito definito per brevità COMUNE

PREMESSO

- che il Comune è proprietario di un immobile ubicato in Porto S. Stefano presso il compendio denominato “Ex 64° Deposito Territoriale A.M. di Porto Santo Stefano” meglio identificato al Catasto al Fg. 25 Part. _____ della superficie di mq _____;
- che con Deliberazione della G.C. n. _____ del _____ è stato disposto di attivare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto prescritto dal “Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune” con la quale individuare le associazioni del territorio a cui assegnare in comodato d’uso i beni per lo svolgimento delle attività aggregative sportive, sociali, culturali e assistenziali ed è stato approvato il presente schema di comodato d’uso.;
- che con Determinazione Dirigenziale. n. _____ del _____, è stato aggiudicato il suddetto immobile all’associazione _____;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SUMMENZIONATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comune concede in comodato gratuito al comodatario l'immobile, che lo stesso utilizzerà per sede istituzionale/altro con finalità inerenti _____, ubicato in Monte Argentario distinto in catasto Fabbricati al Foglio 25 Part. _____;

Art. 2 - Le parti concordano in anni 2 dalla stipula del presente atto, la durata del comodato. Tale durata potrà essere eventualmente prorogata per ulteriori anni 2 (due) esclusivamente mediante atto esplicito del Comune di

Monte Argentario.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata da trasmettersi a mezzo PEC. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 3 – Il presente contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva del permanere del suo utilizzo a finalità istituzionali da parte del comodatario.

Art. 4 - Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e si obbliga altresì alla restituzione dell'immobile in oggetto al comune al quale, in ogni caso, nell' ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità è concesso di richiederne l'immediato rilascio.

Art. 5 - Il comodatario può utilizzare l'immobile esclusivamente per l'esercizio delle proprie attività istituzionali. È comunque esclusa la concessione in godimento, anche parziale, a terzi. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comune di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Art. 6 - L'immobile viene accettato dal comodatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto allo stesso, dei quali conosce le caratteristiche e le condizioni, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.

Art. 7 - Le spese per la manutenzione straordinaria del locale, saranno a carico del Comune che nulla avrà a chiedere in cambio a nessun titolo per esse. La manutenzione ordinaria e la riparazione dei danni che le attività ivi

ubiccate potranno eventualmente provocare al locale stesso saranno a carico del comodatario, che a sua volta nulla avrà a chiedere in cambio a nessun titolo per esse. I tributi locali e tutte le utenze saranno a carico del comodatario per le quali il gestore si impegna a pagare _____ € mensili come quota forfetaria in quanto non è possibile separare le utenze.

Art. 8 – Alla scadenza del presente contratto, l'immobile dovrà essere rilasciato nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso, ed ogni eventuale modifica e lavori dovranno essere espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Alla scadenza del contratto, le migliorie o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comune, fatto salvo il diritto del Comune di pretendere la rimessione in pristino dell'immobile. L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Art.10 - È diritto del Comune ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

Art.11 - Il comodatario solleva il Comune da ogni responsabilità per danni a cose o persone per omissione o colpa, propri o di terzi in genere, derivanti dall'uso dell'immobile.

A tal fine il comodatario ha stipulato idonea polizza - ricorso terzi - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché assicurazione soci, e si obbliga a tenere in vita le stesse per tutta la durata del contratto.

Art. 12 – Nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dal Capo III - Titolo XIV del Codice Civile (artt. 1803 - 1812).

Ogni controversia concernente direttamente o indirettamente il presente contratto, qualora non fosse stata possibile una composizione bonaria, è di competenza esclusiva del Foro di Grosseto.

Art. 13 - Le spese di registrazione del presente atto saranno a carico del comodatario.

La presente scrittura privata letta e confermata dalle parti consta di cinque pagine fin qui scritte con personal computer, oltre alle firme e agli allegati (All.to 1- planimetria)

Per l'associazione

Per il COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Il Presidente

Il Dirigente

.....

.....

- Riservatezza dei dati

Il comodatario autorizza il trattamento dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente comodato.

Con riferimento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n.196 sulla tutela della privacy integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati)” le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente comodato, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l’autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

Per l’associazione

Per il COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Il Presidente

Il Dirigente

.....

.....